

Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2026, n. 12-2306

Legge n. 49/1985 "Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione" (Foncooper). Approvazione della scheda della Misura destinata, per l'anno 2026, al finanziamento a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI, in conformità ai regolamenti (UE) n. 2022/2472 e n. 651/2014. Dotazione finanzi...



Seduta N° 147

Adunanza 09 MARZO 2026

Il giorno 09 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 12:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI

DGR 12-2306/2026/XII

OGGETTO:

Legge n. 49/1985 "Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione" (Foncooper). Approvazione della scheda della Misura destinata, per l'anno 2026, al finanziamento a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI, in conformità ai regolamenti (UE) n. 2022/2472 e n. 651/2014. Dotazione finanziaria € 4.261.419,61.

A relazione di: Tronzano

Premesso che:

la legge n. 49/1985 "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", così come modificata dall'articolo 12 della legge n. 57/2001:

- all'articolo 1, al fine di sostenere la crescita delle attività economiche e dei livelli occupazionali attraverso lo sviluppo di società cooperative, istituisce, presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro, il "Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione", denominato "Foncooper" destinato al finanziamento delle cooperative, che siano ispirate ai principi di mutualità (lettera a) e siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (lettera b);

- all'articolo 3, esclude dai finanziamenti del "Foncooper" le cooperative che si propongono la costituzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci (c.d. "cooperative di abitazione");

le risorse e la gestione del "Foncooper" sono state successivamente conferite alle Regioni a seguito del decentramento avvenuto in ottemperanza al decreto legislativo n. 112/1998, il quale, nello specifico all'articolo 19, conferiva alle Regioni la funzione di concessione di agevolazioni, incentivi e benefici, comunque denominati, alle imprese;

le quote dei rientri relativi ai finanziamenti del fondo rotativo “Foncooper” precedentemente concessi dalla Banca Nazionale del Lavoro (BNL), vengono periodicamente erogate alla Regione affinché confluiscono nel fondo medesimo trasferito alla Regione;

la legge regionale n. 44/2000, di attuazione del suddetto decreto legislativo n. 59/1998, all’articolo 20, ha istituito il “Fondo unico Regionale”, in cui confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate tra le cui competenze vi sono quelle relative alla citata legge n. 49/1985;

la Direttiva del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 9 maggio 2001 ha previsto i primi indirizzi per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui all’art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 “Foncooper”.

Dato atto che:

- con la deliberazione n. 17-1183 del 16 marzo 2015, la Giunta regionale ha approvato i criteri per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI a decorrere dall’anno 2015;

- la D.G.R. n. 13-2312 del 26 ottobre 2015, ha modificato il suddetto provvedimento, recependo le osservazioni della Commissione Europea in merito all’operatività del Fondo “Foncooper-Regione Piemonte” e la cui operatività è cessata al 31 dicembre 2023;

- la gestione delle erogazioni di tale Fondo è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. con la determinazione n. 138/A1500A del 18 marzo 2022.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, il “Foncooper” si è dimostrato un valido pilastro delle politiche attive regionali, agendo come leva per la crescita del sistema cooperativo e la sua capacità di generare impatti positivi su due fronti critici, la produttività aziendale e l’occupazione, attestandone il successo come motore di coesione sociale e forza competitiva per l’intero tessuto produttivo locale.

Ritenuto di prevedere la riattivazione del “Foncooper” quale efficace strumento strategico di promozione cooperativa, capace di coniugare l’incremento della produttività con la salvaguardia dei livelli occupazionali, in piena coerenza con le politiche regionali di sviluppo e competitività del territorio.

Dato atto che, a tal fine, il Settore “Imprese Cooperative” presso la sopra citata Direzione Competitività del Sistema regionale, ha avviato un’analisi tecnica per definire gli elementi necessari per riattivare l’operatività del Fondo medesimo, confermando la caratteristica di fondo rivolto alle cooperative rientranti nelle dimensioni delle PMI, con esclusione delle cooperative di abitazione, e nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Richiamati, a tale proposito:

il Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, in vigore dal 1° luglio 2023, di modifica al Regolamento (UE) 651/2014 applicato fino al 30 giugno 2023, prorogandone la vigenza fino al 31 dicembre 2026, relativamente alle categorie e tipologie degli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ed esenti dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione Europea;

il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, in vigore dal 1° gennaio 2023, relativo alle categorie e tipologie degli aiuti di Stato per i settori agricolo, forestale e zone rurali compatibili con il mercato interno ed esenti dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione Europea.

Richiamata, inoltre, la legge regionale n. 23/2004, la quale, agli articoli 9 e 10 disciplina la composizione ed il funzionamento della Commissione regionale della cooperazione, quale organo propositivo e consultivo per orientare le politiche regionali di sostegno, studio e regolamentazione del sistema cooperativo.

Dato atto che il medesimo Settore “Imprese Cooperative”, in esito alla citata analisi tecnica, è addivenuto a delineare i contenuti della scheda di una specifica misura con una dotazione finanziaria complessiva di € 4.261.419,61 e durata programmata fino al 31 dicembre 2026 per la

presentazione delle domande rivolte alle società cooperative come di seguito specificato:

- società cooperative regolarmente costituite, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI (piccole e medie imprese secondo la definizione ed i settori ammessi dal Regolamento (UE) n. 651/2014);

- società cooperative regolarmente costituite, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI operanti nei settori economici della produzione agricola primaria e società cooperative regolarmente costituite, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI operanti nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli (sulla base del Regolamento (UE) n. 2472/2022),

Preso atto che, come da verbale agli atti del suddetto Settore, in data 7 aprile 2025, la Commissione regionale della Cooperazione, nominata con il D.P.G.R n. 34 del 31 marzo 2025, ha espresso il proprio parere positivo rispetto alla nuova attivazione del Foncooper, nonché rispetto ai contenuti relativi alla sopra rappresentata scheda di misura.

Dato atto che il presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 4.261.419,61, trova copertura come di seguito riportato:

- € 4.180.056,62 derivante dalle giacenze presso Finpiemonte S.p.A., alla data del 6 novembre 2025, come dalla medesima comunicate con propria nota, acquisita agli atti della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale con il protocollo di ricevimento n. 14020/A19000 del 10 novembre 2025;

- € 81.362,99, disponibile sul capitolo 267806 nell'ambito della Missione 15, Programma 15.03 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche del citato Settore "Imprese Cooperative", gli interventi a favore delle società cooperative, di cui alla suddetta misura, saranno concessi nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di stato e nello specifico in coerenza con i citati regolamenti (UE) n. 2022/2472 e n. 651/2014, tenuto conto che le agevolazioni esenti dall'obbligo di notifica preventiva, sono soggette alla comunicazione delle informazioni alla Commissione europea, mediante trasmissione di informazioni sintetiche sull'iniziativa e sulle sue caratteristiche con apposito sistema informatico.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento potrebbe comportare ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, limitatamente all'accertamento di eventuali ulteriori rientri da BNL quali restituzioni della giacenza del Fondo di rotazione "Foncooper-Regione Piemonte", ancora allocato presso la medesima, attualmente non quantificabili e, al cui verificarsi, gli uffici competenti provvederanno alla richiesta delle conseguenti variazioni di bilancio finalizzate a recepire gli stanziamenti di ulteriori fondi in entrata e delle correlate spese in uscita.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare, ai sensi della legge n. 49/1985 "Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione" (Foncooper), la scheda della Misura, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, destinata, per l'anno 2026, al finanziamento a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI, in conformità ai regolamenti (UE) n. 2022/2472 e n. 651/2014. Dotazione finanziaria € 4.261.419,61;

di demandare alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale, Settore "Imprese cooperative", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

che il presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 4.261.419,61 trova copertura come in premessa rappresentato;

che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2306-2026-All_1-ALLEGATO_A___SCHEDA_DI_MISURA.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

Scheda di misura	
“Finanziamento agevolato a valere sul Fondo di Rotazione Foncooper – Regione Piemonte, di cui al Titolo I della Legge 27/2/1985 n. 49 e successive modifiche ed integrazioni”	
FONDO	Fondo di Rotazione Foncooper – Regione Piemonte (ex Legge 49/1985)
DENOMINAZIONE DELLA MISURA	Finanziamenti alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI.
OBIETTIVO DELLA MISURA	Promozione e sviluppo della cooperazione attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49 a favore delle società cooperative
DURATA DELLA MISURA	Fino al 31 dicembre 2026 (termine di presentazione delle domande)
FINALITÀ DEGLI INTERVENTI	Progetti finalizzati: 1. all'aumento della produttività o dell'occupazione o di entrambe mediante incremento e/o ammodernamento di mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa; 2. alla valorizzazione dei prodotti e razionalizzazione del settore distributivo; 3. alla ristrutturazione e riconversione degli impianti; 4. alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi; 5. all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al primo punto; 6. al miglioramento delle performance climatico-ambientali dei soggetti beneficiari mediante un ammodernamento dei mezzi di produzione; 7. all'introduzione/potenziamento di pratiche di agricoltura di precisione e digitale L'agevolazione è inoltre destinata alle operazioni di c.d. “Workers BuyOut” finalizzate alla costituzione di una (nuova) società cooperativa da parte dei suoi lavoratori ai fini della salvaguardia dell'occupazione e della continuità produttiva quando un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti intendono rilevare l'impresa. Le finalità degli interventi sono da considerarsi ammissibili entro quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2022/2472 e s.m.i..
STRUTTURA REGIONALE INCARICATA DELLA FASE DI ATTUAZIONE	Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale – Settore Imprese cooperative
DOTAZIONE FINANZIARIA	Fondo di Rotazione Foncooper – Regione Piemonte - La dotazione finanziaria complessiva destinata alla misura ammonta a complessivi euro € 4.261.419,61
PROCEDURE DI PRESENTAZIONE E	Le richieste di agevolazione dovranno essere presentate con le modalità e nei termini previsti dal bando.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	Il soggetto responsabile della gestione della misura procede alla valutazione delle domande secondo l'ordine cronologico di arrivo (modalità "a sportello") e potrà avvalersi di un Comitato tecnico di valutazione composto da soggetti esperti.
DURATA DEL FINANZIAMENTO	• fino ad 8 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento facoltativo di 1 anno) se il progetto riguarda esclusivamente l'acquisto di beni immateriali, materiali e/o attrezzature; • fino a 12 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento facoltativo di 2 anni) se il progetto comprende anche investimenti immobiliari e/o impianti fissi.
RIMBORSO	Nei limiti dei massimali di aiuto applicabili, i finanziamenti sono rimborsati in rate semestrali costanti posticipate ad un tasso di interesse del 25% per cento del tasso di riferimento europeo.
GARANZIE	- Privilegio sugli immobili, impianti e loro pertinenze, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio oggetto degli investimenti; il privilegio può essere costituito anche su beni di proprietà di terzi, purché oggetto degli investimenti da finanziare e pertanto destinati al funzionamento ed esercizio della società cooperativa e/o - una Garanzia del finanziamento rilasciata da un Consorzio Garanzia Fidi (scelto dalla cooperativa richiedente)
VINCOLO DI DESTINAZIONE	Gli investimenti immobiliari e gli impianti fissi sono soggetti a vincolo di destinazione per la durata di 10 anni dalla data di concessione. Gli investimenti produttivi sono soggetti a vincolo di destinazione per la durata di 3 anni dalla data di concessione. Nel periodo intercorrente fra la scadenza del vincolo di destinazione e la scadenza del finanziamento il soggetto beneficiario deve procedere con l'estinzione anticipata oppure sostituire il privilegio con una idonea garanzia.
BENEFICIARI	- Società cooperative regolarmente costituite, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI secondo la definizione e i settori ammessi dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. - Società cooperative regolarmente costituite, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI operanti nei settori economici della produzione agricola primaria (come definita dall'art. 2, punto 44 del Regolamento (UE) n. 2022/2472) - Società cooperative regolarmente costituite, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI operanti nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli (come definite dall'art. 2, punti 35 e 45 del Regolamento (UE) n. 2022/2472)
TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE	- Per le Società cooperative operanti nei settori ammessi dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.: Le agevolazioni vengono concesse nella forma di finanziamento

	agevolato erogato a copertura del 70% dell'investimento ammesso nel limite massimo di Euro 2.000.000,00; Le agevolazioni verranno concesse nell'ambito dei massimali previsti per le soglie di notifica ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.. - Per le Società cooperative operanti nei settori economici della produzione agricola primaria e per le Società cooperative operanti nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli: Le agevolazioni vengono concesse nella forma di finanziamento agevolato erogato a copertura del 70% dell'investimento ammesso nel limite massimo di Euro 2.000.000,00; Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) 2022/2472, concernente le soglie oltre le quali è necessario procedere alla notifica dell'aiuto, l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto concesso per singola società cooperativa, operante nel settore della produzione agricola primaria e per progetto di investimento non può essere superiore ad euro 600.000,00.
INTENSITA' DI AIUTO	- Per le Società cooperative operanti nei settori ammessi dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.: L'intensità di aiuto non può superare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014: a) il 20% dei costi ammissibili nel caso di piccola impresa; b) il 10% dei costi ammissibili nel caso di media impresa. - Per le Società cooperative operanti nella produzione agricola primaria: l'intensità di aiuto non potrà superare, ai sensi dell'art 14 del Regolamento (UE) 2022/2472, il 65 % dei costi ammissibili. - Per le Società cooperative operanti nella trasformazione e commercializzazione agricola: l'intensità di aiuto non potrà superare, ai sensi dell'art 17 del Regolamento (UE) 2022/2472, il 65 % dei costi ammissibili o 80% per gli investimenti di cui all'art. 17, comma 12.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI	Sono ammessi investimenti destinati a: - all'acquisizione di aree e/o fabbricati; - all'esecuzione di opere murarie; - all'acquisto, ammodernamento e ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi automezzi targati e natanti Per le Società cooperative operanti nei settori ammessi dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.: entro le condizioni di investimento e i costi ammissibili stabiliti dall'art. 17 del Regolamento medesimo. Per le società cooperative operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli: entro le condizioni di investimento e i costi ammissibili stabiliti dall'art. 14 del Regolamento (UE) 2022/2472. Per le società cooperative operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: entro le condizioni di investimento e i costi ammissibili stabiliti dall'art. 17 del

	Regolamento (UE) 2022/2472.
CUMULO	- Per le Società cooperative operanti nei settori ammessi dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ai sensi dell'art. 8, gli aiuti possono essere cumulati, in particolare: a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili; b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al medesimo regolamento. - Per le Società cooperative operanti nei settori economici della produzione agricola primaria e per le Società cooperative operanti nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/2472, gli aiuti possono essere cumulati, in particolare: a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili; b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al medesimo regolamento.